



Repertorio n. 27603

Raccolta n. 16110

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette
del mese di ottobre

In Latina, Via Oberdan numero 24, nel mio studio,
27 ottobre 2023

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI, Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Collegio notarile di Latina, con
l'assistenza dei testimoni a me noti ed idonei i signori:

- MICHELINI ROSA, nata a Latina il 14 ottobre 1963,
domiciliata a Latina, Via Oberdan numero 24;
- BERNARDO EMANUELA, nata a Roma il 2 agosto 1963,
domiciliata a Latina, Via Oberdan numero 24;

Registrato a
Latina
Il 08/11/2023
al n. 16231/1T

SONO PRESENTI

- NINCI ANTONELLA, nata a Empoli (FI) il 14 aprile 1956 e
residente a Empoli (FI), in Via Roma numero 63, la quale mi
dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: NNC NNL
56D54 D403L;

- CALABRESI ORIANA, nata a Mentana (RM) il 7 luglio 1954 e
residente a Roma (RM), in Via Perugino numero 4, la quale mi
dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: CLB RNO
54L47 F127D;

- MOCHI SISMONDI CARLO, nato a Roma (RM) il 14 settembre
1952 e residente a Impruneta (FI), in Via Chiantigiana
numero 33, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è
il seguente: MCH CRL 52P14 H501C;

- STANCATI MARCO, nato a Cosenza (CS) il 26 aprile 1948 e
residente a Roma (RM), in Via Vecchiano numero 43, il quale
mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: STN MRC
48D26 D086L;

- ORLANDI ROSELLA, nata a Empoli (FI) il 17 novembre 1956 e
residente a Empoli (FI), in Via Piero della Francesca numero
43, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il
seguente: RLN RSL 56S57 D403V, la quale interviene al
presente atto sia in proprio che in qualità di procuratrice
speciale della signora RENIERI MARIA GRAZIA, nata a Empoli
(FI) il 1° settembre 1949 e residente a Empoli (FI), in Via
Piero della Francesca numero 27, codice fiscale: RNR MGR
49P41 D403N, giusta procura speciale a rogito del Notaio
Vincenzo Vettori di Montelupo Fiorentino, in data 17 ottobre
2023, Repertorio numero 58535, che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte
integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa
dispensa avutane dai comparenti;

- PIRAS LUCIANA, nata a La Maddalena (SS) il 13 luglio 1954
e residente a Firenze (FI), in Viale della Toscana numero
11, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il
seguente: PRS LCN 54L53 E425S;

- FIASCHI CLAUDIA, nata a Firenze (FI) il 25 gennaio 1965 e

residente a Vinci (FI), in Via Pietramarina numero 300, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: FSC CLD 65A65 D612F;

- **ARTINI STEFANO**, nato a Firenze (FI) il 3 settembre 1955 e residente a Empoli (FI), in Via Cavour numero 39, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: RTN SFN 55P03 D612N;

- **SIGNORINI STEFANO**, nato a Roma (RM), il giorno 3 marzo 1956 e residente a Rieti (RI), in Via San Leopardo numero 17, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: SGN SFN 56C03 H501D.

I comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori NINCI ANTONELLA, CALABRESI ORIANA, MOCHI SISMONDI CARLO, STANCATI MARCO, ORLANDI ROSELLA, RENIERI MARIA GRAZIA, come sopra rappresentata, PIRAS LUCIANA, FIASCHI CLAUDIA, ARTINI STEFANO e SIGNORINI STEFANO, dichiarano di costituire come in effetti costituiscono, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore ("CTS"), la fondazione denominata "**FONDAZIONE R.I.G.E.L. - Rispetto Inclusione Genere Etica Lavoro Ente del terzo settore**" in forma abbreviata "**Fondazione R.I.G.E.L. ETS**" o anche "**Fondazione RIGEL ETS**" (di seguito indicata in questo atto costitutivo semplicemente come Fondazione).

2. Alla Fondazione si applicano le disposizioni dello Statuto infra riportato, quelle del Codice del Terzo Settore (d. lgs 117/2017) e del Codice civile.

ARTICOLO 2

Sede

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Empoli (FI). Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si dichiara che l'indirizzo della sede è in Via Roma, numero 63, e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

Scopo e Oggetto

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i.

2. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, secondo

quanto previsto nello Statuto, quali:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- studi e ricerca scientifica di interesse sociale;
- promozione della cultura della legalità, dell'armonia tra i popoli, della non violenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 4

Durata e termine del primo esercizio

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 5

Organî

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'assemblea dei Fondatori, rappresentanti dei sostenitori e degli aderenti;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

Nomina del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Fondazione.

1. I signori NINCI ANTONELLA, CALABRESI ORIANA, MOCHI SISMONDI CARLO, STANCATI MARCO, ORLANDI ROSELLA, RENIERI MARIA GRAZIA, come sopra rappresentata, PIRAS LUCIANA, FIASCHI CLAUDIA, ARTINI STEFANO e SIGNORINI STEFANO, quali Fondatori della Fondazione, stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da Consiglieri, incluso il Presidente, in persona dei signori:
 - NINCI ANTONELLA, come sopra costituita (Presidente del Consiglio di Amministrazione);

- CALABRESI ORIANA, come sopra costituita (Consigliere);
- MOCHI SISMONDI CARLO, come sopra costituito (Consigliere);
i quali qui costituiti accettano la carica;
2. La rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente
del Consiglio di Amministrazione, a norma dello Statuto
infra riportato.
Il Presidente del C.d.A. ed i Consiglieri dichiarano di
accettare la carica, dichiarano che a proprio carico non
sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza
previste dalle norme vigenti e delegano il Notaio rogante ad
espletare gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 7

Nomina dell'Organo di controllo

1. I comparenti stabiliscono che il primo Organo di controllo della Fondazione è composto da un Sindaco unico, che viene individuato nella persona del Dottor CARISIO ALBERTO, nato a Firenze il 9 agosto 1966 e residente a Firenze (FI), in Via Salandra numero 14 e domiciliato in Firenze, in Via XX settembre numero 60, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al numero di iscrizione 1016/A e iscritto all'Albo dei Revisori Legali al numero 85840, D.M. 27 luglio 1999- Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999.

Viene nominato sindaco unico supplente il dottor BAGNOLI MATTEO, nato a Firenze (FI), il 7 settembre 1968 e residente a Prato (PO) in Via Carlo Marx numero 30, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Prato al numero di iscrizione 454 e iscritto all'Albo dei Revisori Legali al numero 129258, D.M. 25 giugno 2003- Gazzetta Ufficiale numero 52 del 4 luglio 2003.

ARTICOLO 8

Patrimonio iniziale

1. I signori NINCI ANTONELLA, CALABRESI ORIANA, MOCHI SISMONDI CARLO, STANCATI MARCO, ORLANDI ROSELLA, RENIERI MARIA GRAZIA, come sopra rappresentata, PIRAS LUCIANA, FIASCHI CLAUDIA, ARTINI STEFANO e SIGNORINI STEFANO, dichiarano che il patrimonio iniziale della Fondazione è formato dai seguenti apporti effettuati dai medesimi fondatori al fondo di dotazione nelle seguenti modalità:

- il signor STANCATI MARCO, con bonifico bancario eseguito in data 24 ottobre 2023, per il tramite della BNL BNP PARIBAS, dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, CRO 107782192;
- la signora NINCI ANTONELLA, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023, per il tramite della BNL BNP PARIBAS, dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, CRO 83066993807;
- la signora FIASCHI CLAUDIA, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023 per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila

virgola zero zero) in favore di me Notaio, CRO 58530531901;
- il signor ARTINI STEFANO, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023 per il tramite della INTESA SANPAOLO, dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, TRN 03069250893412034837839378391T;
- il signor MOCHI SISMONDI CARLO, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023 per il tramite della INTESA SANPAOLO, dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, TRN 0306955066651105480320037900IT;
- il signor SIGNORINI STEFANO, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023 per il tramite della INTESA SANPAOLO, dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, TRN 0306955063568401481460014600IT;
- la signora PIRAS LUCIANA, con bonifico bancario eseguito in data 25 ottobre 2023 per il tramite della Unicredit Banca S.p.A., dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, TRN 1201232970510864;
- la signora CALABRESI ORIANA, con bonifico bancario eseguito in data 23 ottobre 2023 per il tramite della Banca UNICREDIT S.P.A., dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) in favore di me Notaio, RIF. 1201232950055781;

- le signore ORLANDI ROSSELLA e RENIERI MARIA GRAZIA, con bonifico bancario eseguito in data 25 Ottobre 2023 per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro dell'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) in favore di me Notaio, TRN 1001232987014555.

Detta complessiva somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) versata da parte dei fondatori mediante i suddetti bonifici, sul mio conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 1 comma 63 lett. b) della legge 27 dicembre 2013 n. 147, viene trattenuta in deposito da me Notaio ed annotata nel mio Registro delle Somme e dei Valori al numero 60 (sessanta) di progressivo con l'incarico a me Notaio di versarla al rappresentante legale della Fondazione anche a mezzo di apposito bonifico bancario sul conto corrente della Fondazione indicatomi al mio indirizzo pec: nicola.riccardelli@postacertificata.notariato.it dal medesimo rappresentante legale della fondazione dopo l'iscrizione della stessa fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Il fondo di dotazione è dunque complessivamente pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), già versati all'atto della costituzione.

ARTICOLO 9

Iscrizione al RUNTS

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione chiede a

me Notaio l'iscrizione della Fondazione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" di cui alla lettera g) dell'articolo 46 del Codice del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 Codice del Terzo Settore, anche al fine dell'attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione.

2. I comparenti attribuiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione che si renda necessario effettuare ai fini di tale iscrizione. Ai fini dell'iscrizione nel RUNTS il Presidente dichiara ed attesta:

- a) che non vi sono sedi secondarie;
- b) la presunzione di non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, CTS.

ARTICOLO 10

Spese e tassazione

1. Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione che le assume, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 CTS, comma terzo, pertanto si applicano al presente atto le imposte di registro ed eventuali ipotecarie e catastali in misura fissa.

ARTICOLO 11

La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle dello statuto, il quale contiene anche quelle relative al funzionamento della Fondazione. Detto statuto viene qui di seguito interamente riportato:

STATUTO

"FONDAZIONE R.I.G.E.L. - Rispetto Inclusione Genere Etica Lavoro Ente del terzo settore" in forma abbreviata **"Fondazione R.I.G.E.L. ETS"** o anche **"Fondazione RIGEL ETS"**

Articolo 1 - Costituzione della Fondazione

Articolo 1

È costituita la Fondazione con denominazione "Fondazione R.I.G.E.L. - Rispetto Inclusione Genere Etica Lavoro" di seguito indicata come Fondazione. La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile, dal Codice del terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

La denominazione della Fondazione potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri maiuscoli o minuscoli.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del

Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione R.I.G.E.L. - Rispetto Inclusione Genere Etica Lavoro Ente del terzo settore" in forma abbreviata "Fondazione R.I.G.E.L. ETS" o anche Fondazione RIGEL ETS.

Articolo 2

Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 3

Obiettivi e attività istituzionali

La Fondazione promuove l'educazione, la cultura del rispetto, dell'inclusione, delle pari opportunità, della valorizzazione delle diversità, della prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione, della salute e sicurezza sul lavoro, del valore pubblico, del benessere organizzativo, dell'etica e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, di uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile.

La Fondazione persegue, agendo nell'ambito della società e in/particolare del lavoro pubblico e privato, parità e pari opportunità, salute e sicurezza, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di contribuire alla assenza di qualunque forma di violenza fisica morale o psicologica, di molestia e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alla lingua, alla nazionalità e, comunque, ad ogni altro fattore di rischio, con particolare attenzione e riguardo al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicologico e delle capacità cognitive, e al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da problemi cognitivi, psicologici o di demenza e dei loro familiari o di coloro che se ne prendono cura.

In particolare, obiettivi della Fondazione sono:

- promuovere il benessere organizzativo anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e violenza morale o psicologica, molestia o mobbing nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori anche in applicazione della Convenzione ILO 190;
- promuovere la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con lo scopo di migliorare il benessere delle persone nel contesto lavorativo e diffondere la cultura, a partire dalle scuole, della sicurezza e della prevenzione anche attraverso attività ed iniziative che contribuiscano a sviluppare comportamenti responsabili;
- promuovere ovunque, la cultura del rispetto, dell'inclusione e della condivisione anche attraverso




l'educazione all' etica e ai valori al fine di sviluppare relazioni positive essenziali per il progresso e lo sviluppo;

- promuovere e svolgere attività di studio, di ricerca e artistiche per il miglioramento delle condizioni di vita, per lo sviluppo di strumenti di conciliazione e miglioramento, a livello nazionale, comunitario e internazionale nonché realizzare progetti attuativi dei risultati degli studi e delle ricerche in forma sperimentale o a sistema;
- garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità, in un'ottica di rispetto per la loro dignità, promuovendo autonomia individuale, libertà di compiere le proprie scelte, e indipendenza delle persone, non discriminazione e piena e concreta partecipazione e inclusione nel tessuto sociale;
- promuovere una cultura dei dati che ne superi la concezione "estrattiva", con una concentrazione del potere nelle mani delle grandi centrali di aggregazione ed elaborazione degli stessi, e contribuisca a restituire agli individui la consapevolezza, la gestione e la fruizione del patrimonio che i dati rappresentano;
- contribuire ad obiettivi e programmi di sviluppo sostenibile di enti pubblici e privati;
- favorire e promuovere uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile;
- accompagnare le aziende e gli enti pubblici e privati nella redazione dei bilanci sociali, di genere, di sostenibilità e nel conseguimento della certificazione di genere;
- concedere borse di studio e indire concorsi per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

La Fondazione nell'ambito delle attività di interesse generale, sopra citate, potrà tra l'altro:

- a) sviluppare attività di ricerca multidisciplinare necessaria ad uno sviluppo umano e lavorativo sostenibile, alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e del lavoro in genere;
- b) elaborare progetti e sostegno a quelli in essere nel lavoro pubblico e privato e negli altri enti del terzo settore anche mediante la messa a disposizione di supporto tecnologico e informatico;
- c) supportare le reti esistenti degli organismi di parità nel lavoro pubblico e privato e agevolare la costituzione e la diffusione di altre reti per promuovere e diffondere le migliori esperienze;
- d) sviluppare sinergie di confronto e integrazione tra

- lavoro pubblico e privato su tutti i temi che possono incidere sulle politiche aziendali tese al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, all'inclusione, alla parità di opportunità, alla tutela della salute e della sicurezza;
- promuovere, attraverso interventi formativi e informativi diretti alle scuole di ogni ordine e grado, con il coinvolgimento di insegnanti ed alunni, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, molestia, violenza fisica, psicologica ed economica;
- e) favorire la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) progettare e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e con altri qualificati enti a vocazione sociale e culturale sia di matrice pubblica sia di matrice privata, interventi di formazione, di consulenza e di *advising* funzionali all'implementazione, nelle strutture di chi ne faccia richiesta, di modelli gestionali e organizzativi coerenti con i principi e con i valori promossi dalla Fondazione;
- g) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e anche a livello internazionale, progetti di ricerca sociale, organizzativa ed economica sui temi oggetto delle attività della Fondazione;
- h) promuovere attività di informazione, formazione e sostegno per i familiari o gli assistenti di soggetti portatori di demenza o di altre malattie comunque invalidanti, attività di counseling per chi si trova in situazioni di disagio psicologico, con particolare riguardo agli assistenti c.d. caregivers, attività di ricerca riguardo i meccanismi che favoriscono il mantenimento dell'efficienza della mente e la prevenzione del declino cognitivo;
- i) eseguire, su conforme richiesta dei soggetti pubblici e privati interessati, assessment indipendenti sull'adeguatezza della governance, nonché dei modelli organizzativi, amministrativi e gestionali da loro adottati in adempimento alle normative vigenti, in termini di coerenza con i principi della non discriminazione e della parità di trattamento;
- j) favorire l'implementazione nelle imprese private e nelle organizzazioni pubbliche, anche attraverso iniziative di *tutorship*, delle misure volte ad attuare efficacemente le convenzioni di organismi



- internazionali e sovranazionali in materia di rispetto dei diritti umani, della non discriminazione, della parità di genere e del dialogo con le parti sociali;
- k) promuovere, in sinergia con Istituzioni Universitarie, master, corsi di perfezionamento, borse di studio, borse di dottorato e comunque percorsi formativi aventi ad oggetto le materie alla base della attività della Fondazione;
 - l) promuovere e/o sostenere attività artistiche in linea con gli obiettivi della Fondazione anche mediante l'istituzione di premi e/o concessione di borse di studio.
 - m) editare pubblicazioni.

Alla Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, possono partecipare persone fisiche e giuridiche pubbliche e/o private che condividono gli scopi della Fondazione e che operano nell'ambito delle attività della Fondazione a livello nazionale e/o internazionale.

Articolo 4

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i.
2. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, secondo quanto previsto nello Statuto, quali:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - studi e ricerca scientifica di interesse sociale;
 - promozione della cultura della legalità, dell'armonia tra i popoli, della non violenza;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare attività previste dal d.lgs. n. 117/2017 nonché attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione, nel rispetto della propria natura non lucrativa e ai fini del perseguitamento delle sue finalità istituzionali, potrà partecipare, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico approvati.

La Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi a criteri di trasparenza e imparzialità.

La Fondazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze specialistiche messe a disposizione dai propri membri o sostenute da altre istituzioni, enti ed aziende pubbliche e private.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- A. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguitamento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- B. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- C. stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- D. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2;
- E. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguitamento dei fini istituzionali, attività di

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

F. svolgere ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2.

G. richiedere fondi e finanziamenti pubblici e privati per realizzare gli scopi della Fondazione;

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare in Italia e all'estero.

Articolo 6

Sede

La Fondazione ha sede in Empoli (FI), all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere attività primarie, attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

Articolo 7

Fondatori, Sostenitori e Aderenti

La Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

I membri della Fondazione si distinguono in Fondatori, Sostenitori e Aderenti.

Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno promosso la nascita della Fondazione e che contribuiscono alla costituzione del Fondo di dotazione.

Alla qualifica di Fondatore si accede anche successivamente al momento della costituzione della Fondazione secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti.

Tale qualifica è attribuita alle persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, richiedano di aderire alla Fondazione a tale titolo contribuendo al Patrimonio, mediante apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera. Costoro, una volta ammessi alla Fondazione, hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori.

La qualifica di Sostenitore è conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a soggetti pubblici o

privati che, condividendo gli scopi, partecipano alle attività della Fondazione e contribuiscono al Fondo di gestione della Fondazione su base pluriennale, mediante apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, nella misura e secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli enti e le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente con la qualifica di Sostenitori.

La qualifica di **Sostenitore** ha la durata stabilita nell'accordo di adesione e potrà essere rinnovata su richiesta del Sostenitore.

La qualifica di **Aderente** viene conferita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda e che, anche in relazione alle esperienze e al ruolo professionale, condividono gli scopi della Fondazione e contribuiscono al Fondo di gestione con una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Sostenitori e degli Aderenti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

Articolo 8


Diritti e doveri dei partecipanti

La Fondazione è organizzata secondo il principio generale dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura. I membri della Fondazione, all'interno della medesima categoria (Fondatori, Sostenitori e Aderenti), hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Fondazione.

Ciascun membro della Fondazione ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione (libro dei partecipanti, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione), facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del partecipante/della Fondazione.

L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo. Il Partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso].

Tutti i membri sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle



decisioni degli Organi della Fondazione.

Articolo 9

Partecipazione alla Fondazione

I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 5 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda, anche con modalità digitale, rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente;
- c) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- d) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare;
- e) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/conferimenti;
- f) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

Articolo 10

Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito:

- I. dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai Fondatori;
- II. dai conferimenti successivi, in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori, espressamente destinati al Patrimonio;
- III. dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;
- IV. dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- V. dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
- VI. dalla parte di rendite e utili non utilizzati che, con delibera del CdA, può essere destinata ad incremento del Patrimonio.

In caso di recesso di un Fondatore la quota che questi ha versato rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmisibili.

Articolo 11

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è composto:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Patrimonio;
- d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- e) dagli eventuali, ulteriori conferimenti, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- f) da apporti dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, può proporre ai Fondatori e ai Partecipanti sostenitori, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari o straordinari. Il versamento dei contributi e la loro entità viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

I contributi versati a norma del presente articolo 8, costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto.


Articolo 12

Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione redige i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio d'esercizio è redatto in conformità a quanto previsto



nell'art.13 del Codice del Terzo settore e ai principi previsti dal Codice Civile, in quanto compatibili.

Entro il medesimo termine verrà approvato il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla copertura delle perdite pregresse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, aderenti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. condotta incompatibile con i valori della Fondazione;
- b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

Nel caso di Fondatori e Sostenitori costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. eventuale stato di insolvenza;
- d. sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

I Fondatori, i Sostenitori e gli Aderenti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve

essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC.

La perdita della qualifica dalla Fondazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'assemblea dei Fondatori, rappresentanti dei sostenitori e degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione individuando gli argomenti da porre all'ordine del giorno dei lavori.

Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un componente del Consiglio di amministrazione da lui delegato ovvero dall'Amministratore più anziano.

Articolo 16

Assemblea: composizione e attribuzioni

L'Assemblea è composta dai Fondatori, dai rappresentanti dei Sostenitori e degli Aderenti.

I Sostenitori, riuniti su iniziativa del Presidente della Fondazione, provvedono alla nomina di n. 2 (due) rappresentanti nell'Assemblea.


I rappresentanti dei Sostenitori durano in carica un esercizio, sono rinnovabili, ed hanno diritto di voto nell'Assemblea.

I rappresentanti dei Sostenitori sono eletti fra i Sostenitori stessi e le persone fisiche indicate dai Sostenitori diversi dalle persone fisiche.

Gli Aderenti, riuniti su iniziativa del Presidente della Fondazione, provvedono alla nomina di un rappresentante nell'Assemblea.

Il rappresentante degli Aderenti dura in carica un esercizio, ed è rinnovabile ed ha diritto di voto nell'Assemblea.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza dal presente Statuto e dall'art. 25 del d.lgs.



117 del 2017.

In particolare, l'Assemblea:

- a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina l' Organo di controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente in caso di composizione collegiale;
- c) nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro ove previsto dalle norme vigenti;
- d) approva il bilancio di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera a maggioranza qualificata sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione nonché sulla richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.

Articolo 17

Assemblea: funzionamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori, dei rappresentanti dei Sostenitori e degli Aderenti tramite PEC o mail con avviso di ricevimento, o raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico idoneo a garantire la certezza della ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, sono invitati anche gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo con il medesimo preavviso. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza.

Ogni Fondatore, rappresentante dei Sostenitori e degli Aderenti ha a disposizione un voto nell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è chiamata a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, in cui delibera con il voto favorevole di almeno il 2/3 dei voti attribuiti ai suoi componenti (salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto).

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto.

L'Assemblea si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso, ovvero

entro 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accettare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

In particolare, dal verbale devono risultare:

- o la data della riunione;
- o l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione;
- o gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente;
- o le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Fondatori, Partecipanti fondatori o rappresentante/i dei Partecipanti sostenitori e dei Partecipanti aderenti favorevoli, astenuti o dissidenti;

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre a sette componenti eletti dall' Assemblea tra i Fondatori. Nel caso in cui i Fondatori fossero soggetti diversi da persone fisiche, i fondatori eleggibili sono solamente le persone fisiche designate dai Fondatori diversi dalle persone fisiche sulla base di manifestazione di disponibilità degli stessi all'incarico.

Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

Gli Amministratori durano in carica quattro anni. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. I primi Amministratori sono nominati in sede di Atto Costitutivo.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell' Organo di controllo. La cessazione ha effetto dal momento della sostituzione.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal giorno in cui viene insediato il nuovo consiglio di amministrazione ricostituito. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi il Presidente dell' Organo di controllo senza ulteriore indugio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione senza indugio, secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, nominato tra i Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione e può eleggere uno o più Vicepresidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì il potere di nominare un Comitato Scientifico, determinandone il numero dei componenti, i compiti ad esso attribuiti e il relativo funzionamento.

Articolo 19

Consiglio di Amministrazione - Funzionamento e attribuzioni

Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o in video conferenza, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori e almeno sei volte all'anno. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sugli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante pec o spedita all'indirizzo di domicilio di ciascun Amministratore e dei componenti dell'Organo di controllo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza con le medesime modalità; il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti almeno 2/3 degli Amministratori e sia presente almeno un Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di mancanza o impedimento

del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Alle riunioni del CdA partecipa un segretario nominato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva il piano pluriennale delle attività anche sulla base delle proposte del Comitato scientifico;
- b. predisponde il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. delibera sulla qualifica di Sostenitore con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- d. definisce le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal Comitato Scientifico;
- e. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f. delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguitamento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- g. approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori e dei Partecipanti sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
- h. determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- i. può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio e i contributi dei Partecipanti siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
- j. può proporre modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea;
- k. delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
- l. delibera in merito alla costituzione ovvero alla

- partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
- m. nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati dalla Fondazione;
- n. propone all'Assemblea la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- o. delibera in merito all'adozione del Codice Etico e lo approva, previo parere del Comitato Scientifico;
- p. svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I Consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

Articolo 20

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Organo che procede alla sua nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del

codice civile.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 30 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 21

Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei Revisori legali dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e, in particolare, dall'articolo 31 CTS, nonché, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 22

Comitato scientifico

La Fondazione, laddove nominato dal Consiglio di Amministrazione, si avvale di un Comitato scientifico.

Articolo 23

Centro Studi

La Fondazione e il Comitato Scientifico possono avvalersi di un Centro Studi disciplinato dal Regolamento di funzionamento.

Articolo 24

Scritture contabili e bilancio

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea nei termini previsti all'art. 9.

Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'organo di revisione deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa a Fondatori, Partecipanti fondatori e al/i rappresentante/i dei Partecipanti sostenitori e messo a disposizione dei Partecipanti aderenti.

A cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio andrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Oltre le scritture contabili e di bilancio prescritte negli articoli 13 e 14, la Fondazione istituirà anche i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 25

Personale della Fondazione

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e dalle disposizioni di cui all'articolo 16 del Codice del Terzo Settore. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

Articolo 26

Codice etico

La Fondazione ha un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.

Il codice etico è adottato dall' Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Scioglimento e Liquidazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo settore che persegua finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Organizzazione della Fondazione

L'Organizzazione della Fondazione sarà disciplinata dal Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata.

La Fondazione potrà costituire ed avvalersi di imprese sociali per il perseguitamento degli scopi della Fondazione.

Articolo 29

Clausola di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme vigenti in materia di Fondazioni di partecipazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, presenti i testi, ai comparenti, i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà sottoscrivendolo con i testimoni, alle ore tredici e minuti quindici.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a

macchina da persona di mia fiducia consta di tredici fogli
di cui occupa quarantotto facciate e quanto della presente.

F.TO ANTONELLA NINCI
F.TO ORIANA CALABRESI
F.TO CARLO MOCHI SISMONDI
F.TO MARCO STANCATI
F.TO ROSELLA ORLANDI
F.TO LUCIANA PIRAS
F.TO CLAUDIA FIASCHI
F.TO ATEFANO ARTINI
F.TO STEFANO SIGNORINI
F.TO EMANUELA BERNARDO (TESTE)
F.TO ROSA MICHELINI (TESTE)
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

